REGOLAMENTO ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO



FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO

Ente Morale fondato nel 1946 –
Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1971 n. 1152 Associazione di Protezione Ambientale
Decreto Ministero dell'Ambiente del Territorio e della Tutela del Mare n. 224 del 23 maggio 2018

INDICE

Cap. 1: Inquadramento Accompagnatori di Escursionismo

Art. 1 - Definizione
Art. 2 - Scopi
Art. 3 - Caratteristiche degli Accompagnatori di Escursionismo
Art. 4 - Tipologia degli Accompagnatori di Escursionismo
Art. 5 - Gratuità della Carica
Art. 6 - Registro degli Accompagnatori di Escursionismo

Cap. 2: Corsi di Formazione

Art. 7 - Corsi per Accompagnatori di Escursionismo
Art. 8 - Finalità
Art. 9 - Commissione Organizzatrice
Art. 10 - Docenze
Art. 11 - Commissione di verifica degli apprendimenti
Art. 12 - Organizzazione dei Corsi
Art. 13 - Promozione, Informazione e Pubblicità dei Corsi
Art. 14 - Crediti Formativi
Art. 15 - Staff del Corso

Cap. 3: Corso di Formazione AE

Art. 16 - Corso di Formazione AE - Requisiti
Art. 17 - Corso di Formazione AE - Struttura
Art. 18 - Corso di Formazione AE – Ammissione e Iscrizione
Art. 19 - Corso di Formazione AE – Verifica Finale degli Apprendimenti
Art. 20 - Corso di Formazione AE – Praticantato

Cap. 4: Corso di Formazione AEN

Art. 21 - Corso di Formazione AEN - Requisiti
Art. 22 - Corso di Formazione AEN - Struttura
Art. 23 - Corso di Formazione AEN – Ammissione e Iscrizione
Art. 24 - Corso di Formazione AEN – Verifica Finale degli Apprendimenti

Cap. 5: Nomina Istruttori Nazionali di Escursionismo – INE

Art. 25 - Nomina INE – Requisiti e Nomina

Cap. 6: Corsi di Aggiornamento

Art. 26 - Corso di Aggiornamento AE/AEN – Requisiti
Art. 27 - Corso di Aggiornamento AE/AEN – Struttura
Art. 28 - Corso di Aggiornamento AE/AEN – Ammissione e Iscrizione

Cap. 7: Corsi di Specializzazione

Art. 29 - Corso di Specializzazione - Argomenti
Art. 30 - Corso di Specializzazione - Requisiti
Art. 31 - Corso di Specializzazione - Struttura
Art. 32 - Corso di Specializzazione - Ammissione e Iscrizione

Cap. 8: Attività degli Accompagnatori di Escursionismo

Art. 33 - Attività degli Accompagnatori di Escursionismo
Art. 34 - Libretto Personale
Art. 35 - Obblighi degli Accompagnatori di Escursionismo
Art. 36 - Comportamento durante l'accompagnamento

Cap. 9: Provvedimenti a carico degli Accompagnatori di Escursionismo

Art. 37 - Tipologia e Disposizioni

Cap. 10: Commissioni Accompagnatori di Escursionismo

Art. 38 - Commissione Federale Accompagnatori di Escursionismo - Definizione
Art. 39 - Commissione Federale Accompagnatori di Escursionismo - Compiti
Art. 40 - Commissione Regionale Accompagnatori di Escursionismo - Definizione
Art. 41 - Commissione Regionale Accompagnatori di Escursionismo - Compiti

Cap. 10: Presidenti di Associazione e Accompagnatori di Escursionismo

Art. 42 - Presidenti di Associazione - Compiti

Art. 43 - Vademecum Operativo
Art. 44 - Ambiti di Applicazione
Art. 45 - Norme Transitorie

Appendice n° 1
Registro Storico degli Accompagnatori di Escursionismo

MODIFICHE

1.0	17/11/2024	Approvato Consiglio Federale di Brivio
1.1	08/06/2025	Inserimento Appendice n° 1 - approvato Consiglio Federale di Reggio Calabria
1.2	16/11/2025	Variazione Artt.17-22-27

REGOLAMENTO
ACCOMPAGNATORI di ESCURSIONISMO

Cap. 1 - INQUADRAMENTO ACCOMPAGNATORI

Art. 1 - DEFINIZIONE

L'Accompagnatore di Escursionismo (AE/AEN) è un Tesserato di una Associazione affiliata che, a fronte di competenze apprese in appositi corsi formativi somministrati dalla Federazione Italiana Escursionismo, accetta di condurre in escursione Tesserati e non, assumendosi la responsabilità di offrire collaborazione, assistenza e protezione agli stessi accompagnati.

L'Accompagnatore Escursionistico (AE/AEN) opera in modo esclusivamente volontario e senza scopo di lucro, sotto la responsabilità del Presidente di Associazione con cui è Tesserato alla FIE, e non può organizzare, proporre, condurre escursioni come singolo operatore e/o operare al di fuori della propria Associazione senza l'accordo di quest'ultima.

Art. 2 - SCOPI

Gli Accompagnatori di Escursionismo, qualificati secondo il percorso formativo FIE, condividono lo spirito del volontariato, il senso di responsabilità e si ispirano al principio dell'inclusione sociale. Si propongono, senza scopo di lucro nel rispetto dello Statuto Federale e della legislazione vigente, in collaborazione con la propria Associazione e, in accordo con essa, con altre Associazioni affiliate, con gli Organi Federali ed eventuali altre Organizzazioni, Associazioni o Enti, che condividono i medesimi obiettivi e operanti senza scopo di lucro, di:

a) condurre gruppi di Tesserati e non tesserati lungo itinerari escursionistici procedendo in sicurezza e con spirito di aggregazione e inclusione;
b) incentivare la conoscenza del territorio;
c) diffondere il rispetto dell'ambiente, la tutela del territorio e la cultura del paesaggio;
d) stimolare lo studio, l'osservazione e la conoscenza del territorio e l'interesse verso la natura e la sua salvaguardia e protezione, quale modalità di apprendimento, cittadinanza attiva e momento di svago;
e) monitorare il territorio dal punto di vista ambientale.

Art. 3 - CARATTERISTICHE degli ACCOMPAGNATORI

Gli Accompagnatori di Escursionismo possiedono una pregressa esperienza escursionistica e devono essere fisicamente idonei. Devono altresì possedere e sviluppare le seguenti conoscenze, caratteristiche e capacità:

a) propensione alle relazioni umane;
b) buone capacità comunicative e didattico educative;
c) forte senso di responsabilità;
d) valide capacità organizzative, decisionali e di conduzione di gruppo per fronteggiare anche eventuali emergenze;
e) conoscenze storiche, naturalistiche e geografiche generali e locali;
f) mantenere una preparazione fisica adeguata;
g) provvedere ad autoformazione continua.

Art. 4 – TIPOLOGIA ACCOMPAGNATORI

Gli **Accompagnatori di Escursionismo** sono suddivisi su tre livelli:

a) **AE – Accompagnatore di Escursionismo (o Accompagnatore di 1° livello)**:
Può accompagnare:

- Gruppi della propria associazione all'interno del territorio regionale, nazionale ed europeo;
- Gruppi della propria associazione e, in accordo con essa, di tutte le associazioni FIE (es. raduni) e di altre organizzazioni che ne facciano richiesta, limitatamente al territorio regionale di appartenenza e ai territori di regioni strettamente confinanti;

e può svolgere

- attività di tutor durante il praticantato degli "aspiranti AE";
- In ragione di specifiche competenze può svolgere attività di docenza nei vari corsi di formazione;
- può ricoprire la figura di "Responsabile del Corso/Tutor" nei corsi di AE.

b) **AEN – Accompagnatore di Escursionismo Nazionale (o Accompagnatore di 2° livello)**:
Può accompagnare:

- Gruppi della propria associazione e, in accordo con essa, di tutte le associazioni FIE (es. raduni) oltre ad altre organizzazioni che ne facciano richiesta all'interno del territorio regionale, nazionale ed europeo;

e può svolgere

- attività di tutor durante il praticantato degli "aspiranti AE";
- In ragione di specifiche competenze può svolgere attività di docenza nei vari corsi di formazione;
- può ricoprire la figura di "Responsabile del Corso/Tutor" nei corsi di AE e AEN.

c) **INE – Istruttore Nazionale di Escursionismo**:
Può accompagnare:

- Gruppi della propria associazione e, in accordo con essa, di tutte le associazioni FIE (es. raduni) oltre ad altre organizzazioni che ne facciano richiesta all'interno del territorio regionale, nazionale ed europeo;

e può svolgere

- attività di tutor durante il praticantato degli "aspiranti AE";
- In ragione di specifiche competenze può svolgere attività di docenza nei vari corsi di formazione;
- può ricoprire la figura di "Responsabile del Corso/Tutor" nei corsi di AE e AEN.

Art. 5 – GRATUITA' DELLA CARICA

Gli Accompagnatori di Escursionismo svolgono la loro attività esclusivamente a carattere volontario e a titolo gratuito.
È vietato l'uso dei vari titoli di Accompagnatore di Escursionismo, come elencati nell'articolo precedente, per espletare attività professionale e attività comunque retribuite.
A tal proposito gli Accompagnatori, in possesso di altre qualifiche professionali inerenti all'escursionismo, non possono svolgere attività professionale, promozione e pubblicità, in qualsiasi forma, all'interno della FIE e delle Associazione affiliate.

Art. 6 - REGISTRO DEGLI ACCOMPAGNATORI

E' istituito apposito Registro degli Accompagnatori di Escursionismo – anche in formato elettronico - tenuto e aggiornato dal Commissario Federale AE con la collaborazione delle Commissioni Regionali AE e/o dei Delegati Territoriali:

a) nel Registro sono iscritti tutti coloro che hanno completato i percorsi formativi previsti e che svolgono attività come Accompagnatore Escursionistico;
b) nel Registro sono iscritti gli Accompagnatori Escursionistici che avranno rinnovato la Tessera Federale per l'anno in corso;
c) l'iscrizione al Registro permette agli Accompagnatori di Escursionismo l'esercizio dell'attività, a carattere volontario e gratuito, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento, dallo Statuto Federale e da tutti i Regolamenti FIE oltreché in base alle norme legislative vigenti;
d) l'iscrizione al Registro garantisce la copertura Assicurativa RCT.

Cap. 2 - CORSI DI FORMAZIONE

Art. 7 – I CORSI per ACCOMPAGNATORI

Per ogni tipologia di Accompagnatore è previsto uno specifico Corso di Formazione con durata e argomenti adeguati al livello di capacità richiesto dalla figura. Sono altresì previsti dei Corsi di Aggiornamento e Specializzazione.

Le Commissioni Federali competenti predispongono e forniscono la didattica e i materiali degli argomenti obbligatori; forniscono inoltre le linee guida e verificano il materiale per gli argomenti che i CCRR riterranno opportuni (per l'eventuale quota parte a loro riservata dall'Art. 17 o per gli argomenti da loro scelti Art. 27) per i seguenti Corsi di Formazione:

- Corso di Formazione AE;
- Corsi di Aggiornamento AE/AEN.

i seguenti Corsi di Formazione:

- Corsi di Formazione AEN;
- Corsi di Specializzazione AE/AEN;

sono erogati direttamente dalle Commissioni Federali competenti a livello nazionale; lo svolgimento di detti Corsi può essere appositamente delegato eventualmente ad altri Organi.

I Corsi di Formazione AE e AEN sono consequenziali.
L'accesso al Corso AEN è riservato agli AE regolarmente iscritti nel Registro Accompagnatori di Escursionismo alla data di istanza di partecipazione.

Art. 8 – FINALITA'

I Corsi di Formazione sono organizzati tenendo conto che l'attività svolta dagli Accompagnatori di Escursionismo AE ed AEN è da ritenersi di assoluta importanza per l'organizzazione delle attività delle associazioni affiliate.
La formazione del Corso AE ha lo scopo prioritario di focalizzarsi sugli aspetti di sicurezza e della conduzione dell'escursione.
La formazione erogata dal Corso AEN ha lo scopo di allargare le competenze dell'AE anche a tematiche ambientali e del territorio, oltre che a una maggiore comprensione delle dinamiche della Federazione.
La formazione dei Corsi di Aggiornamento per AE ed AEN si estrinseca nell'aggiornamento delle tematiche relative all'escursionismo ed alla sicurezza.
La formazione erogata con i Corsi di Specializzazione è mirata all'acquisizione da parte degli AE/AEN di ulteriori competenze specifiche di accompagnamento.

Art. 9 – COMMISSIONE ORGANIZZATRICE

Ogni Comitato Regionale, per il tramite della propria Commissione Regionale AE, o Delegato Territoriale ove nominato si faranno carico dell'organizzazione dei Corsi di Formazione AE, e Aggiornamento degli Accompagnatori AE/AEN, formulando apposita richiesta al Commissario Federale.
Ove presente il Delegato Territoriale la gestione dei corsi attivati, in particolare per gli aspetti contabili, avviene in ambito federale.
Laddove non esistano CCRR o DDTT le richieste perverranno dalle Associazioni Affiliate direttamente al Commissario Federale.

Art. 10 – DOCENZE

È auspicabile che ogni Commissione Regionale AE formi un gruppo di Accompagnatori e/o Tesserati in modo da avere al proprio interno un corpo docenti in grado di effettuare attività di insegnamento, dei vari argomenti oggetto dei Corsi di Formazione AE, e Aggiornamento degli Accompagnatori AE/AEN, oltre a svolgere periodicamente attività di tutoraggio ai neo-nominati Accompagnatori.
I docenti così individuati possono svolgere attività di docenza in corsi organizzati in territori diversi da quello di appartenenza.
Per uniformità di insegnamento e per valorizzare le competenze interne alla FIE è auspicabile che, in tutti i Corsi di Formazione, le docenze esterne vengano ridotte al minimo e solo su argomenti estremamente specifici.

Art. 11 – COMMISSIONE VERIFICA APPRENDIMENTI

Al termine di ogni Corso un'apposita Commissione verificherà la preparazione degli aspiranti Accompagnatori ed effettuerà la Verifica finale degli apprendimenti attraverso lo svolgimento e/o la somministrazione di appositi test.
La composizione della Commissione, la tipologia e la complessità delle prove di verifica dovrà essere rapportata al livello e al tipo di Corso.

Art. 12 – ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

I Comitati Regionali e i Delegati Territoriali dovranno sottoporre alla Commissione Federale AE l'elenco dei Corsi che avranno intenzione di programmare per l'anno successivo.
Nel caso di straordinarie e comprovate esigenze operative la Commissione Federale AE potrà autorizzare l'effettuazione di Corsi la cui programmazione sarà pervenuta con tempistiche differenti.
A seguito della suddetta programmazione, e previo confronto con il Commissario Federale, per ogni Corso andrà effettuata una specifica richiesta.

La richiesta di attivazione del Corso dovrà essere corredata delle seguenti informazioni e documenti:

a) Tipologia del Corso (Formazione AE/Aggiornamento);
b) Programma del piano delle attività del Corso (Sede dello svolgimento lezioni, date, uscite programmate, ecc.);
c) Materiale didattico relativo agli argomenti aggiuntivi che i CCRR riterranno opportuni;
d) Per i Corsi di Aggiornamento i relativi argomenti, e il materiale didattico conseguente;
e) Direttore e Staff del Corso;
f) Docenti interni ed esterni (riducendo al minimo il ricorso alle docenze esterne);
g) Quota di partecipazione per allievo e Piano Finanziario;
h) Bozza locandina del Corso.

Ogni Comitato Regionale dovrà programmare i Corsi di Accompagnatori di Escursionismo con una frequenza minima pari a:

- due anni per il Corso di Formazione AE;
- due anni per il Corso di Aggiornamento.

Tutti i Corsi, con l'esclusione dei Corsi di Aggiornamento, dovranno essere effettuati allorquando ci sia un numero minimo di 10 (dieci) e con un numero massimo di 40 (quaranta) allievi (+/- 10% di tolleranza).

La Commissione Federale A.E. rilascerà il proprio nulla-osta entro un massimo di 90 (novanta) giorni dalla ricezione della richiesta, riportando le eventuali osservazioni e/o modifiche a quanto presentato che saranno vincolanti per gli organizzatori.
Unitamente al rilascio del nulla-osta per l'effettuazione dei Corsi la Commissione Federale AE invierà tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento del Corso (programma approvato, Vademecum operativo, materiale didattico, ecc.). Detta documentazione è da ritenersi vincolante per lo svolgimento dei Corsi stessi (Art. 7).
Restano esclusi gli argomenti e le dispense che ogni CCRR potrà proporre nell'ambito dell'estensione facoltativa dei Corsi (Art. 17 e Art. 27) Per la loro redazione si dovranno seguire le linee guida comunicate dalla Commissione Federale AE. Detti ausili dovranno essere inviati preventivamente alla Commissione Federale AE per una verifica di merito.

Art. 13 – PROMOZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DEI CORSI

I CCRR e le DDTT, a seguito della ricezione del nulla osta rilasciato dalla Commissione Federale AE, pubblicano l'avviso del Corso di Formazione dandone comunicazione alle proprie Associazioni affiliate e a quelle limitrofe per territorio (Regioni confinanti).
L'avviso dovrà essere pubblicato sul sito FIE Nazionale e Regionale (ove presente), sulla newsletter Federale, sulle pagine dei social network Nazionali e Regionali (ove presenti); sono inoltre autorizzate le eventuali pubblicità tramite gli organi di informazione.
Analogamente, nel caso di Corsi organizzati direttamente da una singola Associazione Affiliata non inserita in un CCRR o in una DDTT, è necessario darne comunicazione alle Associazioni della stessa regione e a quelle limitrofe per territorio.
L'avviso deve essere inoltre pubblicato sul sito FIE Nazionale e su quello dell'Associazione (ove presente), sulle pagine dei social network Nazionali e dell'Associazione (ove presenti); sono inoltre autorizzate ed auspicabili le eventuali pubblicità tramite gli organi di informazione.

Art. 14 – CREDITI FORMATIVI

La Comm. Fed. AE unitamente e su segnalazione delle Comm. Reg. AE, in caso di comprovate competenze documentate e a seguito richiesta dei partecipanti al Corso, può riconoscere dei crediti formativi di ingresso. Questo permetterà all'allievo di effettuare assenze giustificate sull'unità formativa riconosciuta come credito; in ogni caso, l'allievo, sosterrà la verifica intermedia del modulo. Non saranno in nessun caso riconosciuti crediti formativi sugli argomenti:

- Struttura e contesto FIE;
- Ruolo AE;
- Organizzazione Escursione;
- Dinamiche di Gruppo;
- Prove pratiche in escursione.

Art. 15 – STAFF del CORSO

Il Comitato Regionale o Delegato Territoriale richiedenti l'attivazione dei Corsi AE e di Aggiornamento dovrà nominare, previo confronto con il Comm. Fed. AE, le seguenti figure:

a) Direttore del corso;
b) Tutor del corso;
c) Segreteria del corso.

Nel caso in cui i Corsi siano organizzati da un'Associazione Affiliata non inserita in un CCRR o in una DDTT le nomine verranno fatte direttamente dal Comm. Fed. AE.
I compiti relativi ai suddetti ruoli sono specificati nel vademecum operativo.

Cap. 3 – CORSO DI FORMAZIONE AE

Art. 16 – CORSO DI FORMAZIONE AE - Requisiti

Per accedere al Corso di formazione AE si devono avere i seguenti requisiti:

a) aver superato la maggiore età;
b) godere dei diritti civili e politici e non aver subito condanne penali, non essere interdetto, inabilitato, fallito e non essere stato condannato a una pena che comporti l'interdizione ai pubblici uffici;
c) essere tesserato FIE in corso di validità;
d) essere impegnato nella propria Associazione (impegno certificato dal Presidente dell'Associazione stessa con la sottoscrizione della domanda di iscrizione).

Art. 17 – CORSO DI FORMAZIONE AE - Struttura

Il Corso di Formazione AE dovrà avere una durata di 80 ore, di cui 50 ore di formazione teorica e 30 ore di formazione tecnico/pratica. Tale durata potrà essere maggiorata al massimo del 15%, a discrezione dei CCRR, per la trattazione di specifici argomenti a carattere locale. Sono previste ulteriori 20 ore di autoformazione, per l'approfondimento degli argomenti trattati e per la redazione della tesina finale.
I percorsi formativi per l'AE sono riservati ai Tesserati di Associazione Affiliate particolarmente motivati che intendono impegnarsi per la promozione, la gestione e l'organizzazione dell'attività escursionistica nell'ambito della propria Associazione.
Il percorso formativo si compone di una base di cultura generale e da una Formazione Escursionistica, sia teorica che pratica, che riguarderanno in modo prevalente la sicurezza e la conduzione dell'escursione.
Il percorso formativo si concluderà con un periodo di praticantato di 12 mesi da svolgersi presso la propria Associazione.

Art. 18 – CORSO DI FORMAZIONE AE – Ammissione e Iscrizione

Il tesserato che intende partecipare al Corso di Formazione AE deve presentare domanda di iscrizione alla Comm. Reg. competente, per la verifica dei requisiti per l'ammissione (Art. 16).
La domanda di iscrizione dovrà essere corredata da curriculum escursionistico personale e sottoscritta dal Presidente dell'Associazione di appartenenza.

Qualora il numero dei richiedenti dovesse superare il numero massimo stabilito di partecipanti al Corso (Art. 12), deve essere data la precedenza ai tesserati:

1) appartenenti ad Associazioni prive di AE;
2) appartenenti al C.R. organizzatore;
3) nel caso che, dopo le precedenti verifiche, il numero dovesse essere ancora troppo elevato, si procederà a una ammissione proporzionata per ogni Associazione, privilegiando i Tesserati più giovani.

Art. 19 – CORSO DI FORMAZIONE AE – Verifica finale degli apprendimenti

Al termine del Corso di Formazione AE ogni allievo per ottenere la qualifica dovrà sostenere la Verifica finale degli apprendimenti, secondo quanto predisposto dalla Comm. Fed. AE, sia per la parte di cultura generale che per la parte della Formazione Escursionistica. Per essere ammesso alla Verifica finale degli apprendimenti ogni allievo dovrà aver superato i test di apprendimento di ogni singola lezione, ove presenti, e raggiunto la quota minima di ore di presenza al corso secondo quanto riportato nel Vademecum operativo.

La prova sarà diretta dalla Commissione di Verifica finale degli apprendimenti come segue:

a) ogni allievo dovrà presentare una tesi di gruppo (max 3 persone) scritta che tratti argomenti del Corso di Formazione. Tale elaborato verrà discusso con la Commissione di Verifica finale degli apprendimenti durante il colloquio. Le tesi elaborate e discusse potranno essere utilizzate dalla Federazione Italiana Escursionismo, senza altra ulteriore autorizzazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali e potranno essere pubblicate su tutti i canali di informazione della Federazione
b) per le prove tecnico/pratiche tutte le uscite del Corso di Formazione e/o dell'Associazione saranno utilizzate per ottenere la valutazione finale, le stesse saranno seguite almeno da un tutor e/o dal Presidente dell'Associazione, che redigerà apposita relazione illustrativa sull'esecuzione delle escursioni previste dal Vademecum operativo

La commissione di Verifica finale degli apprendimenti è composta da minimo tre membri.
La commissione è presieduta dal Direttore del Corso e composta da membri esperti del settore designati dal Commissario Federale e dal Commissario Regionale.

Art. 20 - CORSO DI FORMAZIONE AE - Praticantato

Dopo aver superato le prove di Verifica finale degli apprendimenti l'aspirante AE dovrà effettuare un periodo di 12 mesi di praticantato nell'attività escursionistica nella propria Associazione. Tale periodo dovrà essere certificato da una Relazione sottoscritta dal Presidente dell'Associazione e inviata al Commissario Regionale AE.
Al ricevimento della Relazione redatta in senso positivo, il Commissario Reg.le, richiederà, alla Comm. Fed. AE per tutti gli aspiranti AE l'inserimento dei nominativi nel Registro degli Accompagnatori
L'AE deve impegnarsi a svolgere attività nel settore escursionismo e sentieristica nella propria Associazione, con la programmazione e/o l'organizzazione e/o la conduzione di escursioni e/o la collaborazione ai corsi di escursionismo (FIE – Associazione – C.R.) e con la collaborazione alla tracciatura, verifica e manutenzione dei sentieri al fine di accrescere la propria esperienza e migliorare il proprio bagaglio di conoscenza.
La frequenza del Corso di Formazione AE, l'iscrizione nel Registro degli Accompagnatori e l'attività di cui sopra costituiscono requisito indispensabile per l'ammissione ai Corsi di Formazione AEN.

Cap. 4 - CORSO DI FORMAZIONE AEN

Art. 21 – CORSO DI FORMAZIONE AEN – Requisiti

Per accedere al Corso di Formazione AEN si devono avere i seguenti requisiti

a) aver superato l'età di 21 anni;
b) godere dei diritti civili e politici e non aver subito condanne penali, non essere interdetto, inabilitato, fallito e non essere stato condannato a una pena che comporti l'interdizione ai pubblici uffici;

c) essere iscritto nel Registro Accompagnatori con la qualifica di AE;
d) impegnarsi nell'organizzazione della attività della propria Associazione (impegno certificato dal Presidente della stessa con la sottoscrizione della domanda di iscrizione).

Art. 22 – CORSO DI FORMAZIONE AEN - Struttura

Il Corso di Formazione AEN dovrà avere una durata di 80 ore, di cui 50 ore di formazione teorica e 30 ore di formazione tecnico/pratica. Sono previste ulteriori 20 ore di autoformazione, per l'approfondimento degli argomenti trattati e per la redazione della tesina finale.
I percorsi formativi per l'AEN sono riservati agli AE di Associazioni Affiliate particolarmente motivati che intendono impegnarsi per la promozione, la gestione e l'organizzazione dell'attività escursionistica nell'ambito della propria Associazione.
Il percorso formativo si compone da una base di cultura generale e da una specifica formazione riguardante l'escursionismo, sia teorica che pratica, con una spiccata impronta su tematiche ambientali e del territorio, definite nel Vademecum Operativo.

Art. 23 – CORSO DI FORMAZIONE AEN – Ammissione e Iscrizione

L'AE che intende partecipare al Corso di Formazione AEN deve essere iscritto nel Registro degli Accompagnatori, con la qualifica di AE.
Deve presentare domanda di iscrizione alla Commissione Regionale competente, secondo le specifiche e le modalità riportate nel Vademecum Operativo che saranno comunicate in ogni Bando di Corso. Detta Commissione procede alla verifica dei requisiti formali per l'ammissione (Art. 21). La domanda di iscrizione dovrà essere corredata da curriculum escursionistico personale, a dimostrazione dell'esperienza acquisita in accompagnamento, e deve essere controfirmata dal Presidente dell'Associazione di appartenenza.
Qualora il numero dei richiedenti dovesse superare il numero massimo stabilito di partecipanti al Corso (Art. 12), deve essere data la precedenza agli AE:
1. appartenenti ad Associazioni prive di AEN;
2. più anziani di tesseramento FIE;
3. nel caso che, dopo le verifiche precedenti, il numero dovesse essere ancora troppo elevato, si procederà a una ammissione proporzionata per ogni regione e per ogni Associazione, privilegiando gli AE più giovani.

Art. 24 – CORSO DI FORMAZIONE AEN – Verifica finale degli apprendimenti

Al termine del Corso AEN ogni allievo, per ottenere la qualifica, dovrà affrontare una Verifica finale degli apprendimenti secondo quanto predisposto dalla Commissione Federale AE sia per la base di cultura generale che per la parte della Formazione Escursionistica. Per essere ammesso alla prova di Verifica finale degli apprendimenti ogni allievo dovrà aver superato i test di apprendimento di ogni singola lezione, ove presenti, e raggiunto la quota minima di ore di presenza al corso, secondo quanto riportato nel Vademecum operativo.

La prova sarà diretta dalla Commissione di Verifica finale degli apprendimenti come segue:
a) ogni allievo dovrà presentare una tesi scritta, elaborata singolarmente, che tratti di argomenti del Corso di Formazione, tale elaborato verrà discusso con la Commissione di Verifica finale degli apprendimenti durante il colloquio. Le tesi elaborate e discusse potranno essere utilizzate dalla Federazione Italiana Escursionismo, senza altra ulteriore autorizzazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali e potranno essere pubblicate su tutti i canali di informazione della Federazione;

b) per le prove tecnico/pratiche tutte le uscite del Corso di Formazione saranno utilizzate per ottenere la valutazione finale, le stesse saranno seguite almeno da un AEN tutor, che redigerà apposita relazione illustrativa sull'esecuzione delle escursioni previste dal Vademecum Operativo.

La commissione di Verifica finale degli apprendimenti è composta da minimo tre membri.
La commissione è presieduta dal Direttore del Corso e composta da membri esperti del settore designati dal Commissario Federale AE.
Al ricevimento della Relazione redatta in senso positivo, il Commissario Fed. AE per tutti gli aspiranti AEN effettuerà l'inserimento dei nominativi nel Registro degli Accompagnatori.
L'AEN deve impegnarsi a svolgere attività nel settore escursionismo e sentieristica nella propria Associazione, con la programmazione e/o l'organizzazione e/o la conduzione di escursioni e/o la collaborazione ai corsi di escursionismo (F.I.E. – Associazione – C.R.), con la collaborazione alla tracciatura, verifica e manutenzione dei sentieri e con attività di tutela ambientale e di monitoraggio del territorio al fine di accrescere la propria esperienza e migliorare il proprio bagaglio di conoscenza.

Art. 25 – Nomina INE – Requisiti e Nomina

Il Consiglio Federale potrà nominare Accompagnatori di Escursionismo INE, gli AEN che si sono particolarmente distinti negli ambiti e nelle strutture della Formazione Federale e che possiedano i seguenti requisiti:

a) aver raggiunto l'età di 30 anni;
b) essere iscritto nel Registro Accompagnatori nella sezione AEN, praticando le funzioni da almeno 5 anni;
c) essere di riferimento agli altri Accompagnatori sia a livello di esperienza operativa che di conoscenza delle normative nazionali e/o regionali afferenti all'escursionismo, rappresentando la figura del Mentor per tutti gli AE/AEN;
d) essere inserito attivamente negli Organi Federali che si occupano della Formazione e/o della gestione degli Accompagnatori di Escursionismo.

La richiesta di nomina dovrà essere accompagnata da un Curriculum del candidato dove vengano evidenziate le capacità escursionistiche conseguite e la effettiva collaborazione con gli Organi Federali del settore.

Cap. 5 - CORSI DI AGGIORNAMENTO

Art. 26 – CORSO DI AGGIORNAMENTO AE/AEN - Requisiti

Ogni Accompagnatore, sia AE che AEN deve frequentare un Corso di Aggiornamento ogni due anni. Per accedere al Corso di Aggiornamento AE si devono avere i seguenti requisiti:

a) essere iscritto nel Registro degli Accompagnatori di Escursionismo;
b) godere dei diritti civili e politici e non aver subito condanne penali, non essere interdetto, inabilitato, fallito e non essere stato condannato a una pena che comporti l'interdizione ai pubblici uffici.

Art. 27 – CORSO DI AGGIORNAMENTO AE/AEN - Struttura

I CCRR, per il tramite delle proprie Commissioni Regionali AE, e i Delegati Territoriali con il supporto della Commissione Federale AE, sono tenuti a organizzare Corsi di Aggiornamento per Accompagnatori di Escursionismo con cadenza massima biennale.
La richiesta di organizzazione del Corso deve essere inoltrata secondo quanto previsto dal precedente Art. 12 del presente Regolamento e, come riportato al punto d), inviare tutta la documentazione affinché la stessa sia valutata dagli Organi Federali e il corso/materiale venga validato.

I Corsi di Aggiornamento possono essere organizzati anche all'interno di un Corso di Formazione AE già in fase di svolgimento.

Il Corso di Aggiornamento AE/AEN dovrà avere una durata minima di 6 ore, su materie teoriche e tecnico/pratiche, tale durata potrà essere maggiorata fino ad un massimo del 25%, a discrezione del CR o della DT organizzatori.

Gli argomenti possono essere stabiliti sia dalla Commissione Federale AE che proposti dal CR che organizza il Corso, in merito a tematiche di tipo escursionistico, seguendo l'evoluzione pratica, tecnologica e legislativa della materia

Gli argomenti trattati potranno essere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Conduzione e Dinamiche gruppo;
- Primo Soccorso in escursione;
- Sicurezza e Responsabilità in escursione.

Deve essere obbligatoriamente effettuato con le cadenze previste dalla normativa tempo per tempo in vigore un Corso nozionistico di Primo Soccorso ed è consigliato il Corso DAE (come da indicazioni riportate sul Vademecum Operativo).

Art. 28 – CORSO DI AGGIORNAMENTO AE/AEN – Ammissione e Iscrizione

L'Accompagnatore di Escursionismo dovendo frequentare ogni due anni il Corso di Aggiornamento AE/AEN dovrà presentare domanda di iscrizione alla Comm. Reg. competente, per il tramite Presidente della propria Associazione.
Inoltre, con il supporto della propria Associazione, è tenuto a mantenere valide le proprie certificazioni di Primo Soccorso.

Cap. 5 - CORSI SPECIALIZZAZIONE

Art. 29 – CORSI DI SPECIALIZZAZIONE - Argomenti

La Commissione Federale AE ha la facoltà di istituire e organizzare Corsi di Specializzazione che trattano argomenti non inseriti nella programmazione didattica, predisponendo i supporti, il materiale didattico necessario, definendo tempi e modalità di svolgimento.
A livello esemplificativo e non esaustivo, possono essere considerati Corsi di Specializzazione:

- accompagnamento in ambito scolastico;
- escursionismo giovanile;
- escursionismo con portatori di handicap;
- trekking plurigiornalieri;
- nordic walking;
- nordic trail;
- orientamento, cartografia e GPS.

Art. 30 – CORSI DI SPECIALIZZAZIONE - Requisiti

Per accedere al Corsi di Specializzazione, gli Accompagnatori di Escursionismo, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere iscritti nel Registro degli Accompagnatori;
b) godere dei diritti civili e politici e non aver subito condanne penali, non essere interdetto, inabilitato, fallito e non essere stato condannato a una pena che comporti l'interdizione ai pubblici uffici;
c) essere impegnato nella propria Associazione nell'ambito della specializzazione oggetto del Corso e/o nella programmazione futura di queste attività (impegno certificato dal Presidente della stessa con la sottoscrizione della domanda di iscrizione).

Art. 31 – CORSI DI SPECIALIZZAZIONE – Struttura

I Corsi di Specializzazione dovranno avere una durata compresa tra le 15 e le 30 ore, in relazione all'argomento del Corso.
I percorsi formativi di Specializzazione, sono riservati agli AE di Associazioni Affiliate particolarmente motivati che intendono impegnarsi per la promozione, la gestione e l'organizzazione dell'attività escursionistica nell'ambito della propria Associazione, sugli argomenti appresi durante la formazione alla quale intendono partecipare.
Il percorso formativo potrà declinarsi variabilmente, in considerazione dell'argomento del Corso, tra ore teoriche e tecnico/pratiche.

Art. 32 – CORSI DI SPECIALIZZAZIONE – Ammissione e Iscrizione

L'Accompagnatore di Escursionismo che intende partecipare ai Corsi di Specializzazione deve presentare domanda di iscrizione, per il tramite del proprio Presidente di Associazione, alla Comm. Reg. competente. Detta Commissione procede alla verificherà dei requisiti per l'ammissione (Art. 30).
Qualora il numero dei richiedenti dovesse superare il numero massimo stabilito di partecipanti al Corso (Art. 12), deve essere data la precedenza ai AE/AEN:

1) appartenenti ad Associazioni prive di AE/AEN specializzati nella materia;
2) nel caso che, dopo le verifiche precedenti, il numero dovesse essere ancora troppo elevato, si procederà a una ammissione proporzionata per ogni Associazione, privilegiando gli AE/AEN più giovani.

Cap. 7 - ATTIVITA' DEGLI ACCOMPAGNATORI

Art. 33 – ATTIVITA' DEGLI ACCOMPAGNATORI

Gli Accompagnatori di Escursionismo svolgono la loro attività a carattere volontario e a titolo gratuito, presso le proprie Associazioni, nelle modalità stabilite dal presente Regolamento, dello Statuto Federale e di tutti i Regolamenti FIE e secondo le Norme Legislative vigenti.
Permane la possibilità, nell'ambito della legislazione vigente, di concordare un contributo per il rimborso spese vive sostenute e documentate.

L'Accompagnatore è sempre tenuto a:

- aggiornarsi in materia di escursionismo anche con logiche di auto-formazione;
- migliorare la propria formazione culturale;
- consolidare le proprie motivazioni personali;
- mantenere una forma fisica adeguata al ruolo e status.

Gli Accompagnatori svolgono la loro opera nell'Associazione di appartenenza e, in accordo con essa, per altre Associazioni affiliate e/o con altre Organizzazioni, per organizzare, programmare, gestire e condurre le escursioni in qualità di responsabile di Escursione e/o di assistente. Più ampiamente, forniscono il loro contributo nell'organizzazione e gestione degli eventi correlati all'attività escursionistica nel suo complesso.

Gli Accompagnatori, oltre all'attività di accompagnamento, possono essere chiamati a:

a) effettuare lo studio, la realizzazione, il mantenimento e la segnaletica dei Sentieri Europei, dei Sentieri di Lunga Percorrenza Nazionali e di percorsi locali in collaborazione con i CCRR e le Associazioni FIE e/o altre Organizzazioni, Associazioni o Enti coinvolti, con i medesimi obiettivi e senza scopo di lucro;
b) predisporre l'aggiornamento della cartografia escursionistica locale/nazionale/ europea;
c) collaborare all'organizzazione di raduni escursionistici e/o manifestazione analoghe a carattere turistico/ambientale promosse dalle Associazioni di appartenenza o da organi regionali o federali della FIE.

Art. 34 – LIBRETTO PERSONALE

Il Libretto Personale dell'Accompagnatore di Escursionismo, operativo a livello telematico, riporta tutte le attività effettuate, le qualifiche e le specializzazioni conseguite.
L'Accompagnatore, di qualsiasi livello e tipo, è tenuto a riportare sul proprio "Libretto Personale" l'attività svolta (escursioni, Corsi di qualsiasi tipo, docenze, tutoraggi, attività sentieristica ecc.) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dell'attività, e lo stesso dovrà essere vistato/validato dal Presidente di Associazione di appartenenza entro il 28 febbraio di ogni anno. Le modalità, sia di compilazione che di validazione, verranno comunicate entro il 30 novembre dell'anno di riferimento.
Sul Libretto personale verranno riportate anche eventuali sanzioni disciplinari.
Ogni accompagnatore è tenuto, in caso di problematiche emerse (soprattutto in relazione alla sicurezza e ai rischi occorsi) durante le escursioni, a compilare una scheda su cui trascrivere i fatti accaduti.

Art. 35 – OBBLIGHI DEGLI ACCOMPAGNATORI

Per mantenere la propria qualifica ogni Accompagnatore di Escursionismo, nel rispetto delle esigenze della propria Associazione, deve effettuare annualmente un minimo di attività come indicato nella tabella sottostante:

Attività	AE	AEN e INE
Punteggio minimo richiesto	9	12
Organizzazione e/o programmazione e/o conduzione di escursioni - punti 3 cad.	minimo 6 pt.	minimo 6 pt.
Manutenzione, rilevamento e tracciatura sentieri	1 pt. giorno	1 pt. giorno
Docenze Corsi	2 pt. lezione	2 pt. lezione
Tutoraggio Corsi	2 pt.	2 pt.

Il punteggio minimo richiesto può essere raggiunto mediante una o più attività tra quelle indicate in tabella.
Dovrà altresì comunicare immediatamente l'eventuale cambio di stato dei propri diritti civili e politici, le eventuali sopraggiunte condanne penali, interdizioni, inabilitazioni o fallimenti o condanne che comportino l'interdizione ai pubblici uffici.

Art. 36 – COMPORTAMENTO DURANTE L'ACCOMPAGNAMENTO

Durante l'attività di accompagnamento gli Accompagnatori devono attenersi a norme comportamentali riconducibili al seguente

DECALOGO:

1) prima di ogni escursione verificare personalmente o tramite altre persone di fiducia l'intero tracciato, accertandone la segnaletica, affinché sia possibile rilevarne sopravvenute interruzioni e/o difficoltà;
2) prima dell'escursione fornire ai Soci tutte le informazioni inerenti all'itinerario, le difficoltà, l'equipaggiamento necessario e il comportamento atteso;
3) prima della partenza gli Accompagnatori sono tenuti a verificare l'effettiva presenza dei partecipanti in elenco e durante l'escursione verificare più volte la presenza di tutti i partecipanti;
4) prima della partenza gli Accompagnatori sono tenuti a controllare che l'equipaggiamento dei partecipanti sia conforme alle esigenze del percorso; qualora l'equipaggiamento o la preparazione di uno o più partecipanti siano ritenute inadeguate, di concerto con il Responsabile dell'escursione, potrà essere rifiutata la responsabilità del loro Accompagnamento invitando le persone non ritenute idonee a non partecipare all'escursione;

5) prima e durante ogni escursione gli Accompagnatori dovranno valutare le condizioni meteorologiche e gli standard minimi di sicurezza del percorso; in considerazione di tale valutazione gli Accompagnatori potranno annullare, sospendere o modificare l'escursione anche durante il suo svolgimento;
6) durante l'escursione gli Accompagnatori sono tenuti a mantenere un comportamento consono alle regole di buona educazione e di rispetto ambientale e di farle osservare a tutti i componenti del gruppo;
7) durante le uscite il gruppo dovrà essere organizzato con un Accompagnatore in testa e uno in coda a tutti i partecipanti, in modo da garantire la sicurezza. Tutti gli Accompagnatori sono tenuti ad avere con sé un "set di primo soccorso" e tutta la dotazione di strumenti, documenti e materiali occorrenti al tipo di escursione;
8) terminata l'escursione gli Accompagnatori faranno pervenire al Presidente dell'Associazione o, nel caso di Raduni ed altri Eventi ai responsabili dell'organizzazione la scheda escursione firmata, completa con tutte le informazioni ed osservazioni del caso;
9) se è stato attivato un intervento di primo soccorso l'Accompagnatore dovrà dare pronta comunicazione al Presidente di Associazione o, nel caso di Raduni e altri Eventi, ai responsabili dell'organizzazione con il resoconto dell'accaduto;
10) avere cura di annotare l'attività svolta sul Libretto personale.

Cap. 8 - PROVVEDIMENTI A CARICO DEGLI ACCOMPAGNATORI

Art. 37 – TIPOLOGIA e DISPOSIZIONI

I provvedimenti disciplinari a carico degli Accompagnatori possono essere:

1. **l'ammonizione scritta**, comminata nel caso in cui:
   a) senza giustificato motivo scritto non abbiano svolto le attività annuali minime richieste, calcolate secondo il punteggio evidenziato nell'Art. 35;
   b) senza giustificato motivo scritto non abbiano frequentato i corsi di aggiornamento biennali;
   c) durante l'attività di accompagnamento non abbiano seguito quanto indicato dal DECALOGO (Art. 36) e tale mancanza abbia portato a problematiche importanti durante l'escursione;
   d) in caso si siano verificati comportamenti/atteggiamenti lesivi nei confronti di altri Tesserati o di terzi.
2. **la sospensione** della qualifica da tre mesi a un anno, comminata nel caso in cui:
   a) non abbiano rinnovato il tesseramento annuale FIE per due anni consecutivi;
   b) non abbiano frequentato due sessioni consecutive dei corsi di aggiornamento;
   c) abbiano riportato per due anni consecutivi l'ammonizione scritta per il medesimo motivo relativamente ai casi previsti nel punto 1, ai commi a), c) e d);
   d) abbiano utilizzato la qualifica di Accompagnatore FIE per espletare attività professionali;
   e) abbiano utilizzato le qualifiche professionali inerenti per svolgere attività professionale, promozione e pubblicità, all'interno della FIE e delle Associazione federate;
   f) sia stata omessa comunicazione dei dati sulla attività annuali di cui agli Artt. 34-35.
3. **la cancellazione** dal competente Registro viene comminata con la reiterazione delle casistiche del precedente punto 2.

4. **il reintegro** nel Registro degli Accompagnatori, nel caso di sospensione, verrà effettuato nei seguenti casi e con le seguenti modalità:
   a) Sospensione per mancanza di partecipazione ai corsi di aggiornamento: obbligo di effettuare nuovamente la verifica finale degli apprendimenti relativa alla qualifica AE/AEN;
   b) Sospensione per mancato rinnovo del tesseramento e/o sospensione volontaria:
      1. Mancato rinnovo del tesseramento per due anni consecutivi o sospensione volontaria fino a due anni: reintegro con la partecipazione al primo corso di aggiornamento disponibile;
      2. Mancato rinnovo del tesseramento oltre i due anni consecutivi o sospensione volontaria oltre i due anni: reintegro dopo la ripetizione della verifica finale degli apprendimenti relativa alla qualifica AE/AEN, al primo corso disponibile.
   c) Sospensione per mancata comunicazione dei dati sulle attività annuali
      1. Mancata comunicazione per un anno: reintegro con richiesta scritta del Presidente di Associazione;
      2. Mancata comunicazione per due anni consecutivi: reintegro con richiesta scritta del Presidente di Associazione e dopo la partecipazione al primo corso di aggiornamento regionale disponibile;
      3. Mancata comunicazione oltre i due anni consecutivi: reintegro con richiesta scritta del Presidente di Associazione e dopo la ripetizione della verifica finale degli apprendimenti relativa alla qualifica AE/AEN, a primo corso disponibile.

La richiesta dei provvedimenti nei confronti degli Accompagnatori deve essere disposta in forma scritta dal Presidente dell'Associazione di appartenenza, con tutti i riferimenti del presente Regolamento contestati o altre situazioni rilevate. Tale richiesta dovrà essere inviata alla Commissione Regionale competente che, la trasmetterà alla Commissione Federale AE, la quale, di concerto con la Giunta Federale, adotterà le decisioni conseguenti.

La Commissione Federale AE ha 90 giorni di tempo per erogare il provvedimento disciplinare e/o motivare all'Associazione richiedente il non luogo a procedere.

Le Commissione Federale AE o la Commissione Regionale competente, venute a conoscenza delle suddette infrazioni, potranno procedere anche in modo autonomo all'avvio del procedimento sanzionatorio, come sopra rappresentato, dandone comunicazione al Presidente dell'Associazione di appartenenza dell'Accompagnatore.

Ogni provvedimento disciplinare comunicato per iscritto all'interessato, entra immediatamente in vigore. Contro la decisione l'interessato può ricorrere al Consiglio Federale entro il periodo massimo di trenta giorni dalla notifica.

Cap. 9 - COMMISSIONI ACCOMPAGNATORI

Art. 38 – COMMISSIONE FEDERALE ACCOMPAGNATORI di ESCURSIONISMO - Definizione

La Commissione Federale AE è un organo tecnico federale della FIE, sottoposto al controllo del CF come da Statuto Federale.
Il Responsabile della Commissione Federale AE è nominato dal CF su proposta del Presidente Federale, dura in carica quanto il CF che l'ha nominato ed è rinominabile.
Il Consiglio Federale può revocare il mandato al Commissario Federale con delibera motivata e sostituirlo con altro Commissario. (Art. 48, comma 1 del Regolamento Federale).

Art. 39 – COMMISSIONE FEDERALE ACCOMPAGNATORI di ESCURSIONISMO - Compiti

I compiti della Commissione Federale AE sono:

a) fornire i programmi, i supporti, le dispense, i Vademecum operativi e i materiali didattici dei Corsi di Formazione AE e dei Corsi di Aggiornamento per mantenere l'uniformità di insegnamento, l'erogazione e la gestione per tutto il territorio nazionale;
b) organizzare i Corsi AEN;
c) organizzare i Corsi di Specializzazione;
d) rilasciare i nulla-osta alle richieste di organizzazione dei Corsi formulate dai Comitati Regionali, dai Delegati Territoriali o dalle Associazioni FIE ove non presenti i CCRR e DDTT;
e) supervisionare e mantenere il Registro degli Accompagnatori;
f) supervisionare il mantenimento e l'aggiornamento della documentazione dell'Accompagnatore (Libretto personale);
g) promuovere la formazione di aggiornamento e di specializzazione degli Accompagnatori;
h) attivarsi per la promozione dell'attività di auto-formazione degli Accompagnatori;
i) curare la supervisione e diffusione delle normative e regolamenti in ambito Regionale e Nazionale afferenti all'escursionismo;
j) coordinamento con Organizzazioni Nazionali e Internazionali in ambito di gestione e formazione Accompagnatori.

Art. 40 – COMMISSIONE REGIONALE ACCOMPAGNATORI di ESCURSIONISMO – Definizione

In ogni CCRR è costituita una Comm. Reg.le AE, con riporto gerarchico al Presidente di CR e riporto funzionale alla Comm. Fed. AE. Il responsabile della Comm. Reg.le AE è nominato dal CR previo confronto con il Commissario Federale AE, dura in carica quanto il Consiglio Regionale che l'ha nominato ed è rinominabile. Il Consiglio Regionale può revocare, con delibera motivata, il mandato al Commissario Regionale, previo confronto con il Commissario Federale, e sostituirlo con altro Commissario (Art 48, comma 3 del Regolamento Federale).

Art. 41 – COMMISSIONE REGIONALE ACCOMPAGNATORI di ESCURSIONISMO – Compiti

I compiti della Commissione Regionale AE sono:

a) organizzare Corsi di Formazione AE e Aggiornamento per AE/AEN nel proprio CR, e per i territori limitrofi, in accordo e con la supervisione della Comm. Fed. AE;
b) mantenere e aggiornare la documentazione dell'Accompagnatore (Libretto Personale);
c) attivarsi per la promozione dell'attività di auto-formazione degli Accompagnatori;
d) verificare costantemente le normative e regolamenti in ambito Regionale afferenti all'escursionismo;
e) interagire con i Presidenti di Associazione sulla gestione degli Accompagnatori.

Cap. 10 – PRESIDENTI DI ASSOCIAZIONE E ACCOMPAGNATORI

Art. 42 – PRESIDENTI DI ASSOCIAZIONI – Compiti

L'attività degli Accompagnatori di Escursionismo si svolge prevalentemente all'interno delle Associazioni affiliate. È auspicabile che tutte le Associazioni costituiscano al proprio interno una squadra di Accompagnatori per fornire un servizio ampio e

diversificato per le varie tipologie di escursioni e di tesserati. Il ruolo e il compito dei Presidenti delle Associazioni è fondamentale per la gestione e la valorizzazione degli Accompagnatori di Escursionismo, pertanto sono tenuti a svolgere le seguenti attività:

a) interagire con i propri AE/AEN per averne idee e suggerimenti;
b) assicurarsi della partecipazione ai Corsi di Aggiornamento dei propri AE/AEN;
c) sollecitare e contribuire alla formazione all'aggiornamento e alla specializzazione dei propri AE/AEN, per ampliare l'attività sociale;
d) verificare l'aggiornamento dei libretti personali dei propri AE/AEN;
e) attivarsi per la promozione dell'attività di auto-formazione dei propri AE/AEN;
f) attivarsi affinché i propri AE/AEN effettuino le attività minime richieste;
g) verificare che i propri AE/AEN mantengano valida la Formazione di Primo Soccorso ed incoraggiare la frequenza di un Corso DAE.

Il Presidente dell'Associazione, per garantire la sicurezza degli Escursionisti, ha la facoltà di rifiutare la collaborazione di un Accompagnatore di Escursionismo che non ritenga idoneo all'attività a causa di:

a) comprovata non idoneità fisica;
b) comprovate mancanze di aggiornamenti formativi;
c) comprovata mancanza dei requisiti essenziali citati nel presente Regolamento, comunicandone la decisione in forma scritta all' AE/AEN stesso oltre che alla Comm. Reg.le o in alternativa alla Comm. Fed. AE.

Art. 43 – VADEMECUM OPERATIVO

La Commissione Federale AE, nell'ambito della propria autonomia funzionale, emanerà il Vademecum Operativo, aggiornandolo tempo per tempo, in considerazione dell'evoluzione delle esigenze e delle modifiche necessarie ad una corretta gestione dei Corsi e delle dinamiche operative degli AE. Il documento potrà essere richiesto dai CCRR, dalle DDTT e dalle Associazioni organizzatrici dei Corsi direttamente alla citata Commissione.

Art. 44 – AMBITI DI APPLICAZIONE

Il presente documento definisce modalità e comportamenti esclusivamente relativi all'accompagnamento e alla partecipazione ai Corsi, dedicati agli Accompagnatori di Escursionismo proposti dalla FIE, da parte di tutte figure coinvolte.

Art. 45 – NORME TRANSITORIE

Il presente Regolamento entrerà in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Federale, con l'eccezione delle modalità di verifica delle attività minime necessarie per mantenere la qualifica di AE (Art. 35) che andranno in vigore dal 01/01/2025.

Acronimi e sigle utilizzati nel presente Regolamento

FIE = Federazione Italiana Escursionismo	AE = Accompagnatore Escursionismo
CF = Consiglio Federale	AEN = Accompagnatore Escursionismo Nazionale
CR/CCRR = Comitato/i Regionale/i	INE= Istruttore Nazionale Escursionismo
DT/DDTT = Delegazione/i Territoriale/i	DAE = Defibrillatore Automatico Esterno

Appendice n° 1

Registro Storico degli Accompagnatori di Escursionismo

E' istituito un apposito Registro Storico degli Accompagnatori di Escursionismo non più attivi - anche in formato elettronico - tenuto e aggiornato dal Consiglio Federale.

Il Registro Storico è regolamentato secondo le seguenti disposizioni:

a) Ai fini dell'iscrizione nel Registro Storico, gli Accompagnatori di Escursionismo non più attivi dovranno trasmettere, entro il mese di gennaio del primo anno successivo a quello di inattività, preferibilmente per posta elettronica, apposita motivata istanza per il tramite dell'Associazione di appartenenza;
b) In alternativa, l'istanza potrà essere prodotta dal Presidente dell'Associazione di appartenenza dell'interessato. In tal caso, l'interessato dovrà essere opportunamente informato dell'iniziativa;
c) Nell'istanza di iscrizione, alla quale dovrà essere allegata copia della tessera FIE in corso di validità, dovranno essere indicati o riportati, oltre agli estremi dell'interessato:
    1. l'anno di emissione della Tessera di Riconoscimento Accompagnatore Escursionistico;
    2. la richiesta di cessazione dal Registro degli Accompagnatori di cui all'art. 6, che avrà effetto definitiva e irrevocabile;
    3. la dichiarazione di impossibilità a svolgere, in via continuativa, le funzioni proprie di Accompagnatore di Escursionismo per motivi non dipendenti dalla volontà dell'interessato;
    4. un cenno alle motivazioni oggettive che non consentono all'Accompagnatore di svolgere l'attività di accompagnamento in via continuativa, (es. gravi motivi di salute, motivi connessi all'età avanzata);
d) Le Associazioni di appartenenza dovranno trasmettere alla Segreteria Federale, con la massima tempestività e comunque entro il 5 febbraio di ciascun anno, le istanze di cui ai punti a) e b), unitamente ad una relazione contenente le valutazioni propedeutiche all'accettazione;
e) L'ammissione al Registro Storico degli Accompagnatori di Escursionismo della Federazione Italiana Escursionismo:
    1. è riservata agli Accompagnatori che abbiano svolto tale ruolo per almeno 10 anni consecutivi, salvo casi particolari che potranno essere opportunamente valutati;
    2. è vincolata al parere del Presidente dell'Associazione di appartenenza dell'interessato;
    3. è subordinata al rinnovo della tessera per l'anno in cui è trasmessa l'istanza di iscrizione all'Albo;
    4. non consente lo svolgimento in via continuativa di attività di accompagnamento;
    5. ha carattere permanente; nel caso di mancato rinnovo della tessera FIE negli anni successivi a quello di iscrizione all'albo, sarà riportato l'ultimo anno di tesseramento in corrispondenza del nominativo;
    6. non garantisce alcuna delle coperture assicurative dedicate agli Accompagnatori iscritti al Registro di cui all'art. 6.
f) Sulle domande di iscrizione al Registro Storico di cui ai punti a) e b) delibera il Consiglio Federale nella prima seduta utile. Successivamente, l'esito della domanda di iscrizione viene portata a conoscenza degli interessati a cura della Segreteria Federale per il tramite dell'Associazione di appartenenza.
g) Analogamente, eventuali procedure di cancellazione dal Registro Storico sono sottoposte a delibera del Consiglio Federale.
h) Le eventuali controversie sono trattate a norma dello Statuto Federale.

Nel periodo di prima applicazione del presente articolo, le attestazioni in merito al periodo di attività di cui alla lettera e), punto 1. dovranno essere prodotte dal Presidente dell'Associazione di appartenenza.